SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2021, n. **166**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA
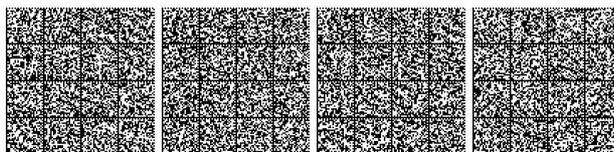
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, di seguito denominati "le Parti";

CONSAPEVOLI che l'industria e l'arte cinematografica contribuiscono a rafforzare le relazioni culturali tra i popoli, quali la reciproca conoscenza e l'amicizia;

NELL'IMPEGNO di sviluppare l'industria cinematografica nei rispettivi territori;

DESIDEROSI di consolidare la cooperazione cinematografica tra i rispettivi Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Obiettivo

Il presente Accordo intende fornire il quadro giuridico basilare affinché le Parti possano cooperare allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche.

ARTICOLO II

Autorità Competenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità competenti di entrambe le Parti sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana, la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
- per il Governo degli Stati Uniti Messicani, l'Istituto Messicano di Cinematografia

2. Le Autorità competenti si comunicheranno ogni informazione riguardante le coproduzioni cinematografiche.

3. Le Autorità competenti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche e giuridiche terze ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO III

Disposizioni Generali

1. Ai fini del presente Accordo, per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto cinematografico di qualsiasi durata, inclusi l'animazione ed il documentario, realizzato congiuntamente da produttori italiani e messicani, su ogni tipo di supporto e per la sua utilizzazione attraverso qualsiasi forma, attuale ovvero futura. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica vengono automaticamente incluse nel presente Accordo.

2. Le coproduzioni cinematografiche vengono considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e beneficiano di pieno diritto dei vantaggi derivanti dalle disposizioni in vigore nella Repubblica Italiana negli Stati Uniti Messicani e negli Stati Uniti Messicani. Tali benefici vengono acquisiti unicamente dal coproduttore del Paese che li concede.

3. La realizzazione di una coproduzione cinematografica deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle Autorità competenti delle Parti.

5. Per "coproduttore" s'intende una o più imprese di produzione cinematografica o produttori, così come definisce la rispettiva normativa delle Parti, legati da un contratto di coproduzione cinematografica.

6. La procedura relativa all'applicazione della coproduzione cinematografica è regolata dalle norme contenute nell'Allegato al presente Accordo.

ARTICOLO IV

Condizioni Particolari delle Coproduzioni Cinematografiche

Le coproduzioni cinematografiche, ai sensi del presente Accordo, devono essere conformi alle seguenti condizioni:

1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori può variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

2. Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa può essere del 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le condizioni che permettono di concedere la nazionalità al Paese maggioritario.

4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformità alle rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea.

5. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalità differenti da quelle menzionate nel precedente comma "4" può essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

6. Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti finanziari nonché nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La Commissione Mista, prevista all'Articolo XII del presente Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.

ARTICOLO V

Riprese

1. Le coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa all'interno di uno dei due Paesi.

2. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione cinematografica, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione cinematografica lo rendano necessario.
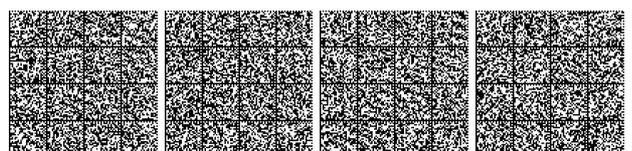
ARTICOLO VI

Comproprietà

1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprietà dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale.

2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel territorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario.

3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".

ARTICOLO VII

Proventi

1. La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti finanziari totali dei coproduttori.

2. La ripartizione può effettuarsi o con assegnazione proporzionale dei proventi o secondo la ripartizione geografica dei territori di sfruttamento oppure attraverso una combinazione dei due sistemi. Nel secondo caso bisogna tener conto della differenza di grandezza che potrebbe esservi tra i mercati dei due Paesi.

3. La ripartizione dei mercati e degli introiti deve essere sottoposta all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti.

4. L'esportazione delle coproduzioni cinematografiche compete al coproduttore maggioritario a meno che nel Contratto di coproduzione cinematografica si stabilisca diversamente.

ARTICOLO VIII

Lingue

Ogni coproduzione cinematografica deve comportare, almeno, la versione nelle lingue italiana e spagnola.

ARTICOLO IX

Festival Cinematografici

1. La presentazione ai festival cinematografici delle coproduzioni cinematografiche compete al Paese al quale corrisponde la nazionalità del

coproduttore maggioritario, se non diversamente pattuito, previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

2. Nel caso di coproduzioni cinematografiche con partecipazione paritaria, la presentazione compete al Paese di nazionalità del regista.

ARTICOLO X

Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali

1. Le Parti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e messicani e produttori di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purché non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali.

2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle Autorità competenti delle Parti.

3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, la quota minoritaria finanziaria non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e la quota maggioritaria non può essere superiore al 70% (settanta per cento) del costo totale della coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO XI

Facilitazione di Circolazione ed Importazione

1. Al personale tecnico-artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche, le Parti concedono ogni facilitazione per l'entrata ed il soggiorno nel proprio territorio nonché per l'uscita dal territorio stesso.

2. Le Parti permettono, in conformità con la propria legislazione nazionale, l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessaria per la realizzazione e per lo sfruttamento delle coproduzioni cinematografiche.

ARTICOLO XII

Commissione Mista

1. Le Parti istituiscono, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, una Commissione Mista composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, anche di esperti nel settore cinematografico.

2. La Commissione Mista ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente Accordo, esaminando eventuali proposte di modifica da apportare all'Accordo stesso. La Commissione si riunisce con cadenza almeno biennale, alternativamente nella Repubblica Italiana e negli Stati Uniti Messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Sessioni straordinarie della Commissione Mista possono essere indette su richiesta delle Autorità competenti delle Parti, nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione che disciplina l'industria cinematografica in una o nell'altra Parte o nel caso si verifichino delle difficoltà nell'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO XIII

Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo viene risolta dalle Autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO XIV

Obblighi delle Parti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal Diritto Internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dalla normativa dell'Unione Europea.

ARTICOLO XV

Disposizioni Finali

1. Il presente Accordo entra in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni con cui le Parti si notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne a tal fine previste.

2. Il presente Accordo ha validità quinquennale ed è rinnovabile tacitamente per analoghi periodi, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei (6) mesi prima del termine del periodo in vigore. La risoluzione del presente Accordo non pregiudica la conclusione delle coproduzioni cinematografiche in stato di avanzamento ed i benefici che ne conseguono.

3. L'Allegato al presente Accordo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente Accordo e l'Allegato possono essere modificati per reciproca approvazione. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità con quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo.

FATTO a Roma, Italia, il diciassette di ottobre del duemila diciassette, in due originali, ciascuno nelle lingue spagnola e italiana; entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dorina Bianchi
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Juan José Guerra Abud
Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO III – COMMA 6

Le istanze di ammissione per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche devono essere depositate presso le Autorità competenti almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o dell'animazione principale.

Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti, redatti nella lingua rispettiva di ciascun Paese:

1. Il trattamento dettagliato dell'opera da realizzare.
2. Un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita in conformità alle legislazioni di ogni Parte o, in mancanza, un'opzione valida in merito all'opera originale.
3. Il Contratto di coproduzione cinematografica concluso (un esemplare firmato e siglato, in duplice copia) con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

   Il Contratto di coproduzione cinematografica deve precisare:

   a) il titolo e la sinossi della coproduzione cinematografica;

   b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

   c) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia in caso di sostituzione);

   d) il budget della coproduzione;

   e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

   f) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

   g) l'impegno dei coproduttori a partecipare alle eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo della coproduzione cinematografica, in proporzione ai rispettivi apporti;

   h) una clausola che preveda che l'ammissione ad una coproduzione cinematografica non impegni le Autorità competenti delle Parti a rilasciare l'assenso per la proiezione in pubblico;

   i) una clausola che regoli le condizioni finanziarie tra i contraenti nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altra Parte dovessero negare l'ammissione ai benefici di cui all'Articolo III – comma 2 del presente Accordo, dopo aver esaminato la documentazione completa;
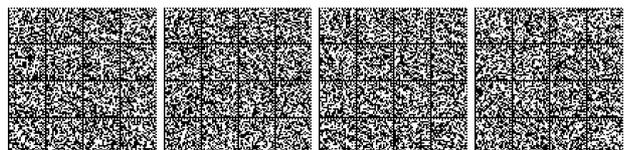
j) una clausola che prescriva le misure da adottare qualora le Autorità competenti delle Parti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica nell'uno o nell'altro territorio dei due Paesi ;

k) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di produzione e di tutti i rischi per il materiale originale di produzione;

l) le modalità da seguire ai fini della distribuzione di premi, riconoscimenti e vantaggi finanziari concessi alla coproduzione cinematografica;

m) la data approssimativa dell'inizio delle riprese o dell'animazione.

4. Il piano finanziario.

5. L'elenco degli elementi tecnico-artistici, con l'indicazione delle nazionalità del personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori.

6. Il piano di lavorazione.

Le Autorità competenti delle Parti possono richiedere precisazioni e documenti complementari ritenuti necessari.

La sceneggiatura ed i dialoghi delle coproduzioni cinematografiche vanno trasmessi alle Autorità competenti delle Parti prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al Contratto di coproduzione cinematografica depositato presso le Autorità competenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti prima che venga terminata la coproduzione cinematografica.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Le Autorità competenti delle Parti si informano reciprocamente in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. L'Autorità competente relativa al coproduttore maggioritario comunica per prima il proprio parere all'Autorità competente del coproduttore minoritario.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1766):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 10 aprile 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 28 maggio 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre e il 5 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 12 aprile 2021 e approvato il 14 aprile 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2178):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 aprile 2021, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 maggio 2021 e il 15 giugno 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 13 ottobre 2021.

21G00178

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021.

Nomina del Ministro della transizione ecologica a segretario del Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 57-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, il comma 1, con il quale si prevede che «È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

Visto, altresì, il comma 2, del richiamato art. 57-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il quale si prevede che «Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica e composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, con il quale è stato adottato il regolamento interno del CITE;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, che prevede, tra l'altro, che Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal ministro più anziano per età…»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, che stabilisce, tra l'altro, che le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ministro, membro permanente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in sua assenza, dal più giovane di età dei membri permanenti del Comitato presenti alla riunione;

Vista la nota prot. 5459, del 12 Ottobre 2021, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del ministro membro permanente con funzioni di segretario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, rappresentando la possibilità di attribuire le funzioni di segretario del CITE al Ministro della transizione ecologica;

Considerata, pertanto, l'esigenza di nominare il ministro membro permanente del CITE con funzioni di segretario per assicurare il regolare svolgimento delle riunioni del Comitato medesimo;

Ritenuto che la nomina del Ministro della transizione ecologica come segretario non implichi l'impossibilità da parte di quest'ultimo di assumere le veci del Presidente
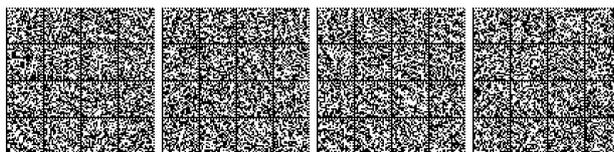
del Consiglio dei ministri nel presiedere il Comitato, in quanto la posizione di segretario, in caso di sua assenza, è assunta dal più giovane dei membri permanenti presenti alla riunione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nomina segretario del CITE

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, di cui alle premesse, il Ministro della transizione ecologica è nominato segretario del Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 27 ottobre 2021

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il sottosegretario di Stato
GAROFOLI

21A06832

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria e con la quale sono stati stanziati euro 15.000.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 7.000.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del 22 ottobre 2020, sono stati estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 e con la quale sono stati stanziati ulteriori euro 1.200.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 1.200.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 22 ottobre 2020 è integrato di euro 112.784.980,02, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte ed euro 38.834.642,89 per la Regione Liguria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 febbraio 2021, n. 745 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria»;

Vista la nota del 29 settembre 2021 del Presidente della Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;
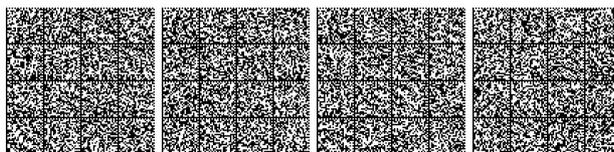
Vista la nota del 6 ottobre 2021 del Presidente della Regione Piemonte con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A06840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 15 ottobre 2021.

Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura».

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» e, in particolare, l'art. 14;

Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti dall'art. 15, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, concernente la prosecuzione dell'attività della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le città di L'Aquila e i comuni del cratere oltre il 31 dicembre 2019»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo»;

Rilevata l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della cultura ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;

Rilevata la necessità di mantenere separati decreti per gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, secondo quanto previsto dall'art. 33, commi 4 e 5, del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 6 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 28 gennaio 2020 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»

1. Al decreto 28 gennaio 2020 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le denominazioni: «Ministro della cultura» e: «Ministero della cultura» sostituiscono rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) all'art. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 2019, riferite ai beni demoetnoantropologici. In particolare, l'istituto opera in supporto del direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio con riguardo al coordinamento delle attività di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e del patrimonio culturale immateriale svolte dalle strutture periferiche del Ministero e agli adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse demoetnoantropologico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse demoetnoantropologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.»;

c) all'art. 3 dopo la parola: «Marche» è inserita la seguente: «, Molise» e dopo le parole «delle Marche» sono inserite le seguenti: «, dal direttore del Parco archeologico di Sepino»;

d) all'allegato 1:

1) alla voce «Segretariato generale» le parole: «n. 7» sono sostituite dalle seguenti: «n. 8»;

2) alla voce «Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio», le parole: «n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «n. 5»;

3) la voce: «Direzione generale turismo» è soppressa;

e) all'allegato 2:

1) alla voce «Direzione generale musei», l'elenco «Istituti dotati di autonomia speciale» è sostituito dal seguente:

«1. Complesso monumentale della Pilotta

2. Galleria dell'accademia di Firenze

3. Gallerie Estensi

4. Gallerie nazionali d'arte antica di Roma

5. Galleria nazionale delle Marche

6. Galleria Nazionale dell'Umbria

7. Musei del Bargello

8. Musei Reali di Torino

9. Museo archeologico nazionale di Cagliari

10. Museo archeologico nazionale di Napoli

11. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

12. Museo archeologico nazionale di Taranto

13. Museo delle civiltà, con sede a Roma Eur

14. Museo nazionale d'Abruzzo

15. Museo nazionale dell'arte digitale a Milano

16. Museo nazionale di Matera

17. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

18. Museo storico e Parco del Castello di Miramare

19. Palazzo Ducale di Mantova

20. Palazzo Reale di Genova

21. Palazzo Reale di Napoli

22. Parco archeologico dei Campi Flegrei

23. Parco archeologico dell'Appia antica

24. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

25. Parco archeologico di Ercolano

26. Parco archeologico di Ostia Antica

27. Parco archeologico di Paestum e Velia

28. Parco archeologico di Sepino

29. Parco archeologico di Sibari

30. Pinacoteca nazionale di Bologna

31. Pinacoteca nazionale di Siena

32. Villa Adriana e Villa D'Este»;
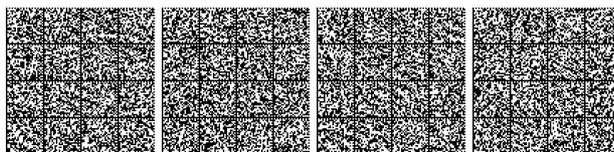
2) alla voce: «Direzioni regionali musei», il numero 13 è sostituito dal seguente: «13. Direzione regionale Musei Molise (*)» e nel testo corrispondente all'asterico, dopo la parola: «Marche» è inserita la seguente: «, Molise» e dopo le parole «delle Marche» sono inserite le seguenti: «, dal direttore del Parco archeologico di Sepino»;

f) nel Riepilogo allegati 1 e 2:

1) le parole: «n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «n. 38»; le parole: «n. 103» sono sostituite dalle seguenti: «n. 102»; le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «n. 48»;

g) all'allegato 3:

1) alla voce «Segretariato generale»:

i. la voce «Servizio IV - Programmazione» è sostituita dalla seguente: «Servizio IV - Programmazione e gestione finanziaria risorse dei capitoli assegnati al segretario generale;

Supporto al segretario generale nelle seguenti attività: cura degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali. Coordinamento della gestione finanziaria dei capitoli di spesa assegnati al segretario generale, ivi inclusi i fondi comunitari diretti e indiretti, fornendo supporto all'autorità di gestione dei programmi comunitari e all'autorità responsabile dei fondi di coesione nazionale. Cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, fornendo supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.»;

ii. alla voce «Servizio V - Contratti e attuazione programmi» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «– Attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di competenza del Ministero, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101.»;

iii. dopo la voce «Servizio VII - Anticorruzione e servizio ispettivo» è aggiunta la seguente: «Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica.

Supporto al segretario generale e all'Unità di missione per l'attuazione del PNRR nelle attività di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al PNRR, per la parte di competenza del Ministero - Programmazione strategica dei programmi comunitari e delle politiche di coesione nazionale, dei «Grandi Progetti Beni Culturali» di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.», dei fondi straordinari nazionali e comunitari.»;

2) alla voce «Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali», alla voce «Servizio I - Ufficio studi»:

i. prima delle parole «Formazione e aggiornamento» sono inserite le seguenti: «Rilevazione dei fabbisogni formativi,»;

ii. dopo le parole: «universitario e post-universitario» sono inserite le seguenti: «- Servizio civile nazionale»;

3) alla voce «Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio», la voce «Servizio VI - Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale» è soppressa;

4) la voce «Direzione generale turismo» è soppressa;

5) alla voce «Direzione generale organizzazione»,

i. alla voce «Servizio II - Personale e relazioni sindacali»: dopo le parole: «pari opportunità» sono inserite le seguenti: «e per il benessere organizzativo»; le parole: «– Rilevazione dei fabbisogni formativi» sono soppresse; le parole: «Servizio civile nazionale» sono soppresse»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «– Politiche del personale in materia di lavoro agile»;

ii. alla voce «Servizio III - Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari e penali» le voci «Irrogazione sanzioni al personale non dirigenziale e dirigenziale di livello non generale - Per i dirigenti di livello generale, istruttoria del procedimento da sottoporre, a seconda dei casi, al direttore generale Organizzazione o al segretario generale per l'irrogazione della sanzione» sono sostituite dalla seguente: «Istruttoria del procedimento e irrogazione delle sanzioni ai sensi e nei limiti degli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

h) all'allegato 4:

1) alla voce «Lazio» dopo il numero 31 è inserito il seguente: «32. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia» e l'elenco è conseguentemente rinumerato;

2) alla voce «Lombardia» dopo il numero 9 è inserito il seguente «10. Museo nazionale dell'arte digitale a Milano» e l'elenco è conseguentemente rinumerato;

2) alla voce «Molise» il numero 3 è sostituito dal seguente: «3. Direzione regionale musei Molise (*)» e dopo il numero 3 è inserito il seguente: «4. parco archeologico di Sepino» e l'elenco è conseguentemente rinumerato;

3) alla voce «Toscana» dopo il numero 13 è aggiunto il seguente: «14. Pinacoteca nazionale di Siena»;

4) nel testo corrispondente all'asterico, dopo la parola: «Marche» è inserita la seguente: «, Molise» e dopo le parole «delle Marche» sono inserite le seguenti: «, dal direttore del Parco archeologico di Sepino»;

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 ottobre 2021

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2797

21A06808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni causate dal microrganismo fungino *Stemphylium vesicarium* (maculatura bruna) nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - ed in particolare l'art. 1, comma 130 dove stabilisce che «al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di settanta milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, in conformità al regime de mi ni mi s nel settore agricolo:

infezioni di *Stemphylium vesicarium* dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 nelle provincie di Città metropolitana di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio nell'Emilia;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, in conformità al regime *de minimis* nel settore agricolo, nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni causate dal microrganismo fungino Stemphylium vesicarium - *(maculatura bruna)*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle produzioni agricole, nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo:

Città metropolitana di Bologna:

infezioni di *Stemphylium vesicarium* dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Argelato, Baricella, Bentivolglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

Ferrara:

infezioni di *Stemphylium vesicarium* dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020;
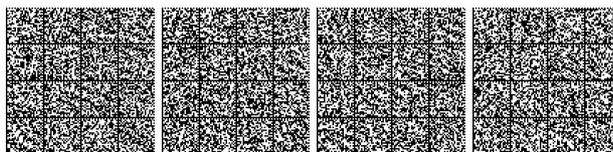
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po', Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Modena:

infezioni di *Stemphylium vesicarium* dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto.

Reggio nell'Emilia:

infezioni di *Stemphylium vesicarium* dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Casalgrande, Correggio, Fabbrico, Reggio nell'Emilia, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A06831

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Santerno - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2015, n. 41/2015, con il quale la società cooperativa «Santerno - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 02739500367), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato cmmissario liquidatore il dott. Dario Contaldo nato a Cava de' Tirreni (SA) il 20 agosto 1982 (codice fiscale CNTDRA82M20C361W), e domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06787

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Neptunia Flora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2015, n. 240/2015, con il quale la società cooperativa «Neptunia Flora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 04080101001), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze (FI) il 24 marzo 1975 (codice fiscale CRDCLD75C24D612W), e domiciliato in Roma (RM), Lungotevere Michelangelo, n. 9, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06788

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Lido società cooperativa sociale onlus - in liquidazione», in Anzio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2015, n. 44/2015, con il quale la società cooperativa «Coop. Lido società cooperativa sociale ONLUS - in liquidazione», con sede in Anzio (RM), (codice fiscale 05412 811001), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster*

selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze (FI) il 24 marzo 1975 (codice fiscale CRDCLD75C24D612W), e domiciliato in Roma (RM), Lungotevere Michelangelo, n. 9, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06790

DECRETO 10 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Volantiniamo società cooperativa», in Camposanto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 9 novembre 2011, con il quale la società cooperativa «Volantiniamo società cooperativa», con sede in Camposanto (MO), (codice fiscale 02797651201) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Piergiorgio Sposato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 4 marzo 2021, alla quale non è seguito alcun riscontro;

Ritenuta la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per promuovere la revoca dell'incarico conferito all'avv. Piergiorgio Sposato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla revoca dell'avv. Piergiorgio Sposato dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata e alla contestuale nomina di un nuovo commissario in sua sostituzione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Piergiorgio Sposato, ai sensi dell'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Volantiniamo società cooperativa», con sede in Camposanto (MO).
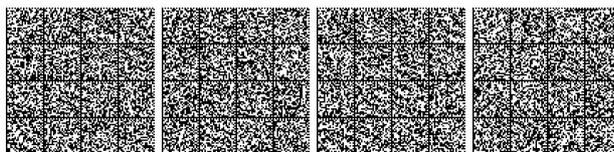
Art. 2.

Il prof. avv. Nicola Soldati, nato a Modena (MO) il 25 luglio 1967 (codice fiscale SLDNCL67L25F257C), ivi domiciliato in via Mario Vellani Marchi, n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Volantiniamo società cooperativa», con sede in Camposanto (MO), (codice fiscale 02797651201), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2011, in sostituzione dell'avv. Piergiorgio Sposato, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06789

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 808).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, numeri 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
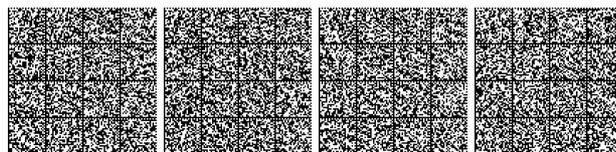
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la nota prot. n. 4656 del 19 ottobre 2021 di Poste Italiane S.p.a.;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale

1. Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di dicembre 2021, è anticipato dal 25 novembre al 1° dicembre 2021.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

3. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A06839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 novembre 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Kalydeco». (Determina n. DG/1321/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal SSN tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 447/2017 del 14 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2017, con l'indicazione «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali», per la specialità «Kalydeco»;

Vista la determina AIFA n. 528/2017 del 6 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 20 aprile 2017, con l'indicazione «Rettifica della determina n. 447 del 14 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale per uso umano "Kalydeco"»;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale KALYDECO, in relazione al periodo dal giugno 2020 al giugno 2021, l'azienda Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 8.451.596,60), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83% - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 1321/2021._ tetto di spesa _ KALYDECO._.PERIODO_ GIUGNO 2020_GIUGNO_ 2021».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED

Specialità medicinale: KALYDECO

	Ammontare
Piemonte	€ 373.069,65
Valle d'Aosta	€ 0,00
Lombardia	€ 620.620,54
Prov. aut. Bolzano	€ 38.352,95
Prov. aut. Trento	€ 0,00
Veneto	€ 115.058,86
Friuli V. Giulia	€ 101.112,34
Liguria	€ 160.385,08
Emilia Romagna	€ 543.914,63
Toscana	€ 313.796,90
Umbria	€ 195.251,41
Marche	€ 48.812,85
Lazio	€ 1.108.749,06
Abruzzo	€ 45.326,22
Molise	€ 0,00
Campania	€ 1.112.235,69
Puglia	€ 1.105.262,43
Basilicata	€ 219.657,83
Calabria	€ 955.337,24
Sicilia	€ 1.293.540,57
Sardegna	€ 101.112,34
ITALIA	**€ 8.451.596,60**

21A06835

DETERMINA 10 novembre 2021.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back* in applicazione dell'accordo negoziale vigente, di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. DG/1316/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1447/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Augmentin", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1448/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Brufen", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
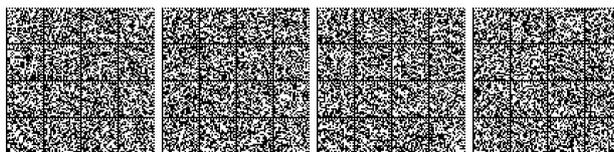
Vista la determina AIFA n. 1463/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Vasoretic”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell’8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1460/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Norvasc”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell’8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1452/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Congescor”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 122/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Peptazol”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1462/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Singulair”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell’8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1453/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Depakin Chrono”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1453/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Depakin”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1457/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Glucobay”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1455/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Diflucan”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1454/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Diamicron”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1446/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Alphagan”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1459/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Limpidex”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell’8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1456/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medi-

cinale per uso umano "Dostinex", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
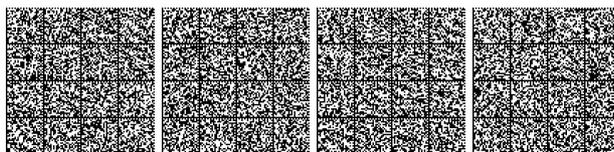
Vista la determina AIFA n. 149/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Xalatan", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1450/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Cardura", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1451/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ciproxin", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 125/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Omnic", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1461/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Pantorc", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 147/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Zirtec", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità medicinali AUGMENTIN, BRUFEN, PANTORC, VASORETIC, ZIRTEC, NORVASC, CONGESCOR, PEPTAZOL, SINGULAIR, CARDURA, DEPAKIN CHRONO, DEPAKIN, GLUCOBAY, DIFLUCAN, DIAMICRON, CIPROXIN, ALPHAGAN, LIMPIDEX, DOSTINEX, OMNIC e XALATAN, relativamente al periodo dall'ottobre 2018 al luglio 2020, l'azienda, GMM Farma S.r.l., dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 118.230,53), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. DG 1316/2021_sconto tramite pay-back_ GMM FARMA SRL_ ottobre2018_luglio 2020».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: GMM FARMA SRL

Specialità medicinali: AUGMENTIN BRUFEN PANTORC VASORETIC ZIRTEC NORVASC CONGESCOR PEPTAZOL SINGULAIR CARDURA DEPAKIN CHRONO DEPAKIN GLUCOBAY DIFLUCAN DIAMICRON CIPROXIN ALPHAGAN LIMPIDEX DOSTINEX OMNIC XALATAN

	Ammontare
ABRUZZO	€ 3.743,76
BASILICATA	€ 924,22
CALABRIA	€ 5.999,09
CAMPANIA	€ 44.311,22
EMILIA ROMAGNA	€ 1.995,19
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 59,73
LAZIO	€ 17.320,82
LIGURIA	€ 4.351,67
LOMBARDIA	€ 3.484,16
MARCHE	€ 5.602,64
MOLISE	€ 88,79
PA BOLZANO	€ 0,34
PA TRENTO	€ 0,00
PIEMONTE	€ 4.947,28
PUGLIA	€ 11.580,68
SARDEGNA	€ 4,88
SICILIA	€ 7.622,88
TOSCANA	€ 4.096,49
UMBRIA	€ 146,50
VALLE D'AOSTA	€ 165,03
VENETO	€ 1.785,16
ITALIA	**€ 118.230,53**

21A06836

DETERMINA 10 novembre 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Zytiga». (Determina n. DG/1324/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1349/2017 del 19 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 172 del 25 luglio 2017, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Zytiga»;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale ZYTIGA, in relazione al periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, l'azienda Janssen-Cilag International N.V. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 3.343.678,53), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. DG 1324/2021._tetto di spesa_ZYTIGA._. 1agosto 2020_31luglio 2021».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

Specialità medicinale: ZYTIGA

	Ammontare
ABRUZZO	€ 91.293,67
BASILICATA	€ 33.929,01
CALABRIA	€ 98.258,24
CAMPANIA	€ 351.979,22
EMILIA ROMAGNA	€ 257.616,59
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 74.646,91
LAZIO	€ 292.243,08
LIGURIA	€ 107.211,94
LOMBARDIA	€ 373.529,07
MARCHE	€ 98.247,90
MOLISE	€ 19.126,72
PIEMONTE	€ 233.395,61
PROV. AUTON. BOLZANO	€ 57.070,17
PROV. AUTON. TRENTO	€ 12.079,49
PUGLIA	€ 292.294,75
SARDEGNA	€ 128.875,46
SICILIA	€ 256.893,26
TOSCANA	€ 272.625,53
UMBRIA	€ 48.514,29
VALLE D`AOSTA	€ 12.224,15
VENETO	€ 231.623,46
ITALIA	**€ 3.343.678,53**

21A06837

DETERMINA 10 novembre 2021.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back* in applicazione dell'accordo negoziale vigente, dei medicinali per uso umano «Pantorc» e «Lyrica». (Determina n. DG/1319/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1596/2018 del 4 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Lyrica”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 243 del 18 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1595/2018 del 4 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano “Pantorc”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 243 del 18 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell’accordo negoziale vigente per le specialità medicinali PANTORC e LYRICA, relativamente al periodo dal novembre 2018 all’aprile 2020, l’azienda, Mediwin Limited, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell’allegato 1 (pari a euro 2.548,54), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un’unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. DG 1319/2021_sconto tramite pay-back_ PANTORC e LYRICA_ NOVEMBRE 2018_APRILE2020».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*
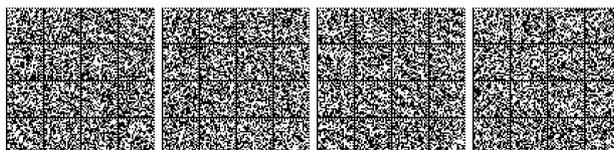
Ripartizione regionale

Ditta: MEDIWIN LIMITED

Specialità medicinali: PANTORC - LYRICA

	Ammontare
ABRUZZO	€ 9,03
BASILICATA	€ 0,00
CALABRIA	€ 13,39
CAMPANIA	€ 479,77
EMILIA ROMAGNA	€ 36,89
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 33,35
LAZIO	€ 487,67
LIGURIA	€ 27,40
LOMBARDIA	€ 356,87
MARCHE	€ 53,26
MOLISE	€ 0,00
PA BOLZANO	€ 23,45
PA TRENTO	€ 23,82
PIEMONTE	€ 440,95
PUGLIA	€ 127,60
SARDEGNA	€ 38,95
SICILIA	€ 41,51
TOSCANA	€ 127,84
UMBRIA	€ 53,93
VALLE D'AOSTA	€ 23,22
VENETO	€ 149,64
ITALIA	**€ 2.548,54**

21A06838
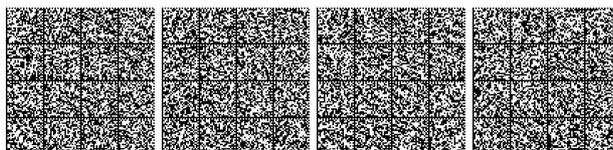
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giancarlo Ruiu, vice Console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2021

Il direttore generale
VARRIALE

21A06833

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, con i relativi allegati A e B, concernente la «Applicazione dell'art. 1, comma 139-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1».

21A06946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 27227/21 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 settembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012012/ING-L-207 del 12 novembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
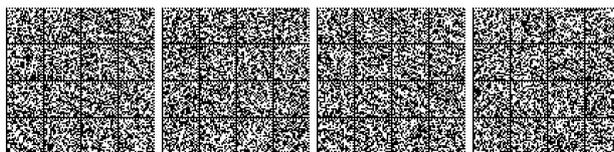
n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27227/21 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 24 settembre 2021, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si dispone la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento generale di previdenza (RGP).

21A06824

Approvazione della delibera n. 43 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 marzo 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011495/AVV-L-172 del 29 ottobre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 43, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa forense in data 11 marzo 2021, concernente il regolamento società tra avvocati.

21A06825

Approvazione delle delibere n. 381/2021 e n. 382/2021 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 31 marzo 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011494/PIND-L-108 del 29 ottobre 2021 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 381/2021 e n. 382/2021 adottate dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 31 marzo 2021, concernenti la distribuzione della contribuzione integrativa sui montanti previdenziali degli iscritti, per gli anni 2018 e 2019.

21A06826

Approvazione della delibera n. 27159/21 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 30 luglio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012011/ING-L-206 del 12 novembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27159/21 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 30 luglio 2021, concernente la determinazione del reddito medio biennale utile per il riconoscimento del diritto alla contribuzione ridotta per i redditi prodotti nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento generale di previdenza (RGP).

21A06827

Adozione del decreto 6 agosto 2021, n. 170, concernente la comunicazione sul distacco transnazionale nell'ambito di una prestazione di servizi.

In data 29 ottobre 2021 è stato adottato il decreto ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021 - decreto ministeriale *ex* art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 2016 - comunicazione sul distacco transnazionale nell'ambito di una prestazione di servizi.

Il nuovo sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori distaccati in Italia, sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2021.

21A06834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Negotia S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 12 novembre 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale in data 6 maggio 1983, alla società «Negotia S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06177510150 è revocata.

21A06828

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-278) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.